



Provincia del Sulcis Iglesiente

ALLEGATO D al regolamento per l'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati

Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche.

Delibera di Giunta Regionale n. 44/21 del 25 luglio 2016

CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS"

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Cognome e Nome		nata/o il	nel Comune di	
Comune di residenza	CAP	Indirizzo		Prov.
Codice Fiscale				

consapevole delle responsabilità penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);

In relazione a quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 44/21 del 25 luglio 2016, recante "Legge regionale 23 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". Danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, ittiche";

PRESO ATTO

che la Commissione Europea con il proprio regolamento (UE) n. 1408/2013¹ così come modificato dal regolamento (UE) 2024/3118² ha disciplinato gli aiuti "de minimis" erogabili in favore di imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ha stabilito:

- che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" che possono essere concessi a un'impresa unica³ che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni per le attività rientranti nel settore della produzione

¹ Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013).

² Regolamento (UE) 2024/3118 DELLA COMMISSIONE del 10 Dicembre 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo

³ Per il concetto di controllo e impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (appendice I, Sez. A).

_____ lì _____

Firma del dichiarante _____

agricola;

- che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa;
- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di 50.000,00 euro devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto “de minimis” o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione;
- che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti “de minimis” per attività rientranti nel settore della produzione agricola comporti il superamento della soglia di 50.000,00 euro nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina “de minimis” prevista dal regolamento 1408/2013 e ss. mm.;

nel rispetto di quanto previsto dai seguenti regolamenti della Commissione:

- regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (regolamento “de minimis” generale);
- regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (regolamento “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura);
- regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (regolamento “de minimis” servizi di interesse economico generale – SIEG);

presa visione delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (appendice I);

DICHIARA

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
☐	Di essere titolare/legale rappresentante dell'impresa di seguito specificata:				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
			Impresa individuale		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			
Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese.					

Sezione B - Rispetto del massimale

- ☐ Che all'impresa rappresentata **NON È STATO CONCESSO** nell'arco di tre anni precedenti, alcun aiuto “de minimis”, tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni⁴;

⁴ In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Appendice I, Sez. B)

Provincia del Sulcis Iglesiente

ALLEGATO D al regolamento per l'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati

- ☐ Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'arco di tre anni precedenti, i seguenti aiuti "de minimis":

Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data (giorno/mese/anno)	Reg. UE "de minimis" ⁵	Importo dell'aiuto "de minimis" (€)	
				Concesso	Effettivo ⁶
Totale					

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione di dati personali*) e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data _____

Firma del Dichiarante

⁵ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": regolamento n. 1407/2013; regolamento n. 1408/2013 e ss.mm.; regolamento n. 717/2014; regolamento n. 360/2012.

⁶ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso,

Appendice I

Istruzioni per le imprese per la compilazione dei moduli

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nei tre anni precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, l'importo complessivo degli aiuti in "de minimis" concessi nei tre anni sopra indicati, non superi i massimali stabiliti da ogni regolamento di riferimento. (50.000,00 euro per il settore agricolo).

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere compilata con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione "de minimis" si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, eventualmente legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'"impresa unica". Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Quindi, se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno più dei settori che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/2831(*) o svolge altre attività soggette a tale regolamento, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del regolamento (UE) 2024/3118 per attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi a favore dei suddetti settori o attività a concorrenza del pertinente massimale previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la

Provincia del Sulcis Iglesiente

ALLEGATO D al regolamento per l'indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati

produzione primaria di prodotti agricoli non benefici di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) 2023/2831; corrispondentemente, se un'impresa che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, gli aiuti "de minimis" concessi a norma del presente regolamento per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" a favore di attività in quest'ultimo settore concessi a norma del regolamento (UE) n. 717/2014 a concorrenza del pertinente massimale più elevato previsto da uno dei suddetti regolamenti, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) n. 717/2014.

Periodo di riferimento:

il nuovo calcolo del concedibile avviene con riferimento a un periodo di tre anni solari a partire dalla data di concessione del nuovo aiuto. Il periodo mobile triennale può essere calcolato a ritroso, cioè dal momento della concessione dell'ultimo aiuto fino all'ultimo giorno del triennio solare precedente a quello di detta concessione.

Per esempio: se un nuovo aiuto "de minimis" viene concesso il 1° marzo 2025, occorre calcolare gli aiuti ricevuti a ritroso dal 1° marzo 2025 al 2 marzo 2022.

In tutti i casi, per quanto non espressamente indicato in questa appendice, fare riferimento al regolamento (UE) n. 1408/2013 e s. m.